

REGOLAMENTO PER BORSE DI STUDIO CON FINALITÀ DI AVVIAMENTO E FORMAZIONE

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 2007

Art. 1 Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto il Consiglio Accademico del Conservatorio Tartini di Trieste può istituire borse di studio con finalità di avviamento e formazione.

Art. 2 Destinatari


1. Le borse di cui all'art. 1 sono destinate ai cittadini italiani o equiparati nonché stranieri in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Art. 3 Natura della borsa di studio

1. Il godimento delle borse di cui all'art. 1 non instaura un rapporto di lavoro subordinato né con il Conservatorio né con l'eventuale ente erogatore del finanziamento.
2. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
3. Gli obblighi derivanti dalla fruizione delle borse saranno di volta in volta stabiliti nel bando di concorso.
4. Le borse di cui trattasi sono assoggettate alle ritenute fiscali previste dalla legge italiana. Per i cittadini stranieri operano, laddove contemplati e a richiesta dell'interessato, gli accordi bilaterali volti ad impedire la doppia tassazione stipulati, ex art. 128 del DPR 917/1986, tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del borsista straniero.
5. I criteri relativi al trattamento economico saranno stabiliti dal Consiglio Accademico

Art. 4 Bando di concorso

1. Le borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso da parte del Direttore, sulla base della previsione di bilancio.
2. La pubblicazione del bando deve essere effettuata mediante affissione all'Albo ed al sito web per un numero di giorni non inferiore a trenta. Qualora ritenuto necessario si potrà procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature non dovrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dall'affissione del bando all'albo.
4. Il bando di concorso dovrà indicare chiaramente:
 - le fonti di finanziamento della borsa;
 - l'attività che sarà svolta dal borsista;
 - il titolo del progetto/attività cui si riferisce la borsa;
 - il nominativo del tutor;
 - la scuola/struttura presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
 - la data di scadenza per la presentazione delle domande.
5. Il bando dovrà altresì prevedere:
 - a) l'ammontare della borsa;
 - b) la durata della borsa;
 - c) la categoria/e di borsisti;
 - d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato, nel rispetto della normativa sull' autocertificazione;
 - f) le modalità di erogazione della borsa;
 - g) le modalità di verifica dei risultati;
 - h) l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato;
 - i) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
 - l) l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.



REGOLAMENTO PER BORSE DI STUDIO CON FINALITÀ DI AVVIAMENTO E FORMAZIONE

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 2007

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. Le borse vengono assegnate a cura di apposita Commissione giudicatrice presieduta dal Direttore o suo delegato, dal tutor e da un altro membro formalmente designato dal Direttore.
2. Spetta alla Commissione giudicatrice definire preventivamente i criteri di selezione e i relativi punteggi.
3. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e l'individuazione della graduatoria provvisoria.
4. Contro la graduatoria provvisoria è possibile il ricorso per errori materiali nei quali la Commissione possa essere incorsa.
5. Il Direttore, con proprio provvedimento, dà esecutività alla graduatoria definitiva.

Art. 6 Assegnazione

1. L'assegnazione delle borse avviene, sulla base delle graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice, mediante apposita comunicazione agli interessati.
2. Entro il termine prescritto dalla comunicazione di cui sopra gli assegnatari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione prevista dal bando e dal presente regolamento.
3. Nella dichiarazione di accettazione della borsa assegnata il borsista dovrà dare atto di aver letto il presente regolamento e, in particolare il primo ed il secondo comma dell'art. 3.
4. In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Il borsista, se studente iscritto, è coperto nei limiti previsti dalla polizza generale. Sono a carico del borsista che non sia studente del Conservatorio le assicurazioni contro la malattia e gli infortuni, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza nel Conservatorio.

Art. 8 Documentazione necessaria


1. All'atto dell'accettazione della borsa, oltre all'eventuale documentazione richiesta nel bando, il borsista dovrà obbligatoriamente presentare, al fine di rendere possibile la determinazione dell'ammontare netto che dovrà essere corrisposto, un'autocertificazione che permetta di calcolare l'aliquota e le detrazioni specifiche.
2. Con l'inizio dello svolgimento del programma previsto, il borsista straniero assegnatario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e dell'attribuzione del codice fiscale, nonché di copia autentica della polizza che deve essere depositata.
3. I borsisti stranieri devono inoltre presentare la apposita documentazione.

Art. 9 Relazione

1. Al termine del periodo di godimento della borsa i borsisti dovranno presentare una relazione sull'attività svolta. Qualora richiesti dal tutor, i borsisti dovranno altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali relazioni intermedie.

Art. 10 Modalità di pagamento

1. Al termine del I bimestre di svolgimento del programma previsto da parte del borsista, sarà erogato anticipatamente il 40% della borsa.
2. Il tutor, entro trenta giorni dal termine dell'attività del borsista, attesterà il regolare svolgimento del programma da parte del borsista mediante una relazione sull'attività svolta accompagnata dalla relazione di cui all'art. 9.
3. A seguito dell'attestazione di regolare svolgimento da parte del tutor, si provvederà al saldo dell'importo.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO PER BORSE DI STUDIO CON FINALITÀ DI AVVIAMENTO E FORMAZIONE

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 2007

Art. 11 Natura del Regolamento

1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) dello Statuto del Conservatorio di Trieste.